



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) STELLA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

30/05/2019

FATTO

Con ricorso del 02/10/2018, parte ricorrente contesta l'operatività dell'intermediario relativamente alla variazione anomala del controvalore del portafoglio titoli, riscontrata sul sito on line della banca nella pagina dedicata agli investimenti; a tal fine allegava copia della posizione investimenti alla data del 06/09/2018. Parte ricorrente, pertanto, chiedeva il rimborso della differenza tra valore attuale e somma investita oltre a sollecitare maggiore chiarezza e trasparenza da parte dell'intermediario.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza *ratione materiae* del Collegio adito atteso che la questione atterrebbe a servizi di investimento in generale e più in particolare alla valorizzazione del controvalore relativo al servizio di gestione portafogli denominato "Portfolio IN" n. XXX7870 avente ad oggetto "la prestazione da parte della banca del servizio a valere sull'intero portafoglio tempo per tempo conferito in gestione dal cliente"; in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del relativo reclamo.

Per tali motivi, l'intermediario chiedeva dichiararsi l'irricevibilità del ricorso ai sensi del Paragrafo 4, Sezioni I e VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

DIRITTO

La questione concerne la condotta dell'intermediario relativamente a rapporti di deposito titoli in amministrazione.



Preliminarmente osserva il Collegio che, sia la prestazione di custodia, tipica del deposito, sia l'attività gestoria, propria del mandato, siano estranee alla competenza del Collegio che, come noto, si occupa delle sole controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Benché l'attività gestoria debba essere ispirata alla miglior cura degli interessi del soggetto gestito, *in primis* attraverso la comunicazione al medesimo di tutte le circostanze suscettibili di influenzare in un modo o nell'altro l'esercizio del suo potere di istruzione e di indirizzo nei riguardi del gestore, lo stretto collegamento funzionale tra la prestazione di custodia e quella gestoria non può consentire un'automatica espansione della competenza dell'ABF agli obblighi di informazione strettamente connessi alla prestazione dei servizi di investimento rispetto alla quale, infatti, il contratto di deposito, con i suoi obblighi di conservazione e di amministrazione, appare secondario.

In subordine, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa presentazione del preventivo reclamo. Al riguardo occorre rilevare che il ricorrente, pur avendo dichiarato di avere presentato reclamo in data 31.08.2018, non ha, tuttavia, allegato alcuna evidenza in merito. Sul punto la giurisprudenza dell'ABF è conforme nel ritenere inammissibile il ricorso proposto in assenza di preventivo reclamo (Cfr. *ex multis*: Collegio di Coordinamento - decisione n. 5304/2013). Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sez. VI, Par. 1) dispongono che il ricorso all'ABF sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. La norma configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF la cui mancanza, integrando l'inesistenza di un presupposto dell'azione, può bene essere rilevata anche d'ufficio.

Nel merito, parte ricorrente ha formulato al Collegio la seguente domanda: *“Con la medesima richiedo maggiore trasparenza e la motivazione della differenza così sostanziosa in così pochi giorni, la vendita nei giorni dove il capitale era 584.360 era possibile? È possibile rientrare del capitale perso? Inoltre, il capitale reale investito a quale cifra ammonta? Richiedo una verifica alla banca in questione per una maggiore chiarezza e trasparenza del capitale da me investito”*. La domanda proposta appare priva di *causa petendi*, risolvendosi essenzialmente in una richiesta di verifica della legittimità della condotta tenuta dalla banca. Il ricorso odierno pare atteggiarsi a strumento volto a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (cfr., fra le molte, le decc. Collegio di Coordinamento nella Decisione n. 1956/2016; Collegio Milano nn. 1619/2012 e 385/2011).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA